

REGOLAMENTO (CEE) N. 2615/70 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1970

relativo alle domande di rimborso da parte del FEAOG dei premi di macellazione delle vacche e dei premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari concessi dagli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che le domande trasmesse alla sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia per il rimborso del 50 % dei premi di macellazione delle vacche e dei premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari concessi dagli Stati membri devono contenere alcuni dati che gli Stati devono presentare in una forma identica per agevolarne l'esame di conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1975/69, e con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2195/69 della Commissione, del 4 novembre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, e del regolamento (CEE) n. 600/70 della Commissione, del 31 marzo 1970, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 580/70 del Consiglio con cui si modifica il regime dei premi di macellazione delle

vacche⁽⁴⁾, nonché per facilitare una decisione nei loro confronti;

considerando che per permettere un controllo efficace delle domande di rimborso gli Stati membri debbono tenere a disposizione della Commissione durante un periodo di due anni i documenti giustificativi in base ai quali sono stati calcolati i premi;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di rimborso stabilite dagli Stati membri secondo le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1975/69 devono essere presentate conformemente alle tabelle di cui agli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Lo Stato membro tiene a disposizione della Commissione per un periodo di due anni i documenti giustificativi o la copia autentica in suo possesso, sulla cui base sono stati calcolati i premi previsti dagli articoli 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 1975/69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 252 dell'8. 10. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 16. 7. 1970, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 278 del 5. 11. 1969, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 10. 4. 1970, pag. 57.

ALLEGATO I A

DOMANDA DI RIMBORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1,
DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1975/69

Stato membro:

A. Premi di macellazione delle vacche concessi agli agricoltori con 2—5
vacche da latte

| Premi richiesti | | Premi concessi | | Ammontare dei premi concessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1975/69 (dal..... al.....) (1) | Importo da rimborsare (1) |
|---|---|--|---|--|---------------------------|
| Numero di agricoltori che hanno chiesto di beneficiare del premio (1) | Numero di vacche per le quali il premio è stato richiesto (1) | Numero di agricoltori che hanno beneficiato del premio (1) | Numero di vacche macellate (dal..... al.....) (1) | | |
| | | | | | |

Si conferma che:

- le richieste di concessione di premi sono state presentate nella debita forma tra il 1° e il 20 dicembre 1969 e, per l'Italia, tra il 1° dicembre 1969 e il 9 gennaio 1970;
- l'impegno scritto del beneficiario di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1975/69 contiene le dichiarazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2195/69 e che tale impegno è stato registrato dall'autorità competente;
- i beneficiari hanno dimostrato di aver adempiuto all'impegno di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1975/69;
- le vacche per le quali è stato richiesto il premio sono state macellate al più tardi il 30 aprile 1970, fermo restando che per le vacche da latte giunte al parto tra il 1° aprile e il 31 maggio 1970 il periodo di macellazione termina 30 giorni dopo il giorno del parto;
- le vacche per le quali il premio è stato concesso corrispondono effettivamente a quelle considerate dal controllore al suo passaggio nelle singole aziende.

(1) Da suddividere per Bundesland, circoscrizione d'azione regionale, regione o provincia.

ALLEGATO 1 B 1

DOMANDA DI RIMBORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1,
DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1975/69

Stato membro:

B. Premi di macellazione delle vacche concessi agli agricoltori con più di 5 vacche da latte

1. Documento da presentare per il rimborso della prima frazione dei premi

| Premi richiesti | | Premi concessi | | Ammontare dei premi concessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1975/69 (dal..... al.....) (1) | Importo da rimborsare (1) | Importo previsionale del saldo da rimborsare (1) |
|---|---|--|---|--|---------------------------|--|
| Numero di agricoltori che hanno chiesto di beneficiare del premio (1) | Numero di vacche per le quali il premio è stato richiesto (1) | Numero di agricoltori che hanno beneficiato del premio (1) | Numero di vacche macellate (dal..... al.....) (1) | | | |
| | | | | | | |

Si conferma che:

- le richieste di concessione di premi sono state presentate nella debita forma tra il 1° e il 20 dicembre 1969 e, per l'Italia, tra il 1° dicembre 1969 e il 9 gennaio 1970;
- l'impegno scritto del beneficiario di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1975/69 contiene le dichiarazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2195/69 e che tale impegno è stato registrato dall'autorità competente;
- i beneficiari hanno dimostrato di aver adempiuto all'impegno di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1975/69;
- le vacche per le quali è stato richiesto il premio sono state macellate al più tardi il 30 aprile 1970, fermo restando che per le vacche da latte giunte al parto tra il 1° aprile e il 31 maggio 1970 il periodo di macellazione termina 30 giorni dopo il giorno del parto;
- le vacche per le quali il premio è stato concesso corrispondono effettivamente a quelle considerate dal controllore al suo passaggio nelle singole aziende.

(1) Da suddividere per Bundesland, circoscrizione d'azione regionale, regione o provincia.

ALLEGATO I B 2

2. Documento da presentare al termine del periodo triennale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1975/69 per ottenere il rimborso del saldo dei premi

| Importo previsionale del saldo da rimborsare (di cui all'ultima colonna della tabella dell'allegato I B1) ⁽¹⁾ | Importo effettivo del saldo dei premi versato agli agricoltori (dal..... al.....) ⁽¹⁾ | Importo da rimborsare | Osservazioni |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | | | |

Si conferma che i beneficiari hanno dimostrato in modo soddisfacente alle autorità competenti di aver cessato ogni produzione di latte per il periodo di 3 anni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1975/69.

⁽¹⁾ Da suddividere per Bundesland, circoscrizione d'azione regionale, regione o provincia.

ALLEGATO II A

DOMANDA DI RIMBORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1,
DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1975/69

Stato membro:

A. Premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari concessi agli
agricoltori con più di 10 vacche

| Premi richiesti | | Premi concessi | | Ammontare dei premi concessi a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1975/69 (dal..... al.....) | Importo da rimborsare ⁽¹⁾ | Importo previsionale del saldo da rimborsare ⁽¹⁾ |
|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---|
| Numero di agricoltori che hanno chiesto di beneficiare del premio ⁽¹⁾ | Numero di vacche per le quali il premio è stato richiesto ⁽¹⁾ | Numero di agricoltori che hanno beneficiato del premio ⁽¹⁾ | Numero di vacche che hanno dato diritto al beneficio del premio ⁽¹⁾ | | | |
| | | | | | | |

Si conferma che:

- le richieste di concessione di premi sono state presentate nella debita forma entro i termini previsti;
- l'impegno scritto del beneficiario di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1975/69 contiene le dichiarazioni previste dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2195/69 e che tale impegno è stato registrato dall'autorità competente;
- le quantità di latte o di prodotti lattiero-caseari cedute dai beneficiari nei 12 mesi precedenti alla data di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1975/69 corrispondono alle norme fissate da tale articolo e paragrafo.

⁽¹⁾ Da suddividere per Bundesland, circoscrizione d'azione regionale, regione o provincia.

ALLEGATO II B

B. Documento da presentare per il rimborso della 2^a, 3^a,
4^a e 5^a frazione dei premi

| Importo previsionale del saldo da rimborsare (di cui all'ultima colonna della tabella dell'allegato II A) ⁽¹⁾ | Importo del saldo già rimborsato ⁽¹⁾ ⁽²⁾ | Importo effettivo del saldo dei premi versati agli agricoltori per la a la a frazione (dal al) ⁽¹⁾ | Importo da rimborsare per la a la a frazione ⁽¹⁾ | Osservazioni |
|--|--|--|---|--------------|
| | | | | |

Si conferma che i beneficiari:

- a) sono in possesso di un numero di unità di bovini adulti uguale e superiore al numero di vacche da latte di cui disponevano alla data di presentazione della domanda;
- b) hanno rispettato l'impegno di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1975/69.

⁽¹⁾ Da suddividere per Bundesland, circoscrizione d'azione regionale, regione o provincia.

⁽²⁾ Da compilare per le domande di rimborso della 3^a, 4^a e 5^a frazione dei premi.

ALLEGATO III A

RECUPERI DEI PREMI VERSATI EFFETTUATI NEL
 (IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1975/69)

Stato membro:

Documenti da presentare una volta all'anno alla Commissione fintantoché i premi versati
 potranno essere oggetto di recupero

| Premi di macellazione concessi agli agricoltori con 2-5 vacche da latte | | Premi di macellazione concessi agli agricoltori con più di 5 vacche da latte | | Premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari | |
|---|---|--|---|--|---|
| Importo recuperato nel corso dell'anno (1) | Importo da dedurre dal contributo del Fondo (1) | Importo recuperato nel corso dell'anno (1) | Importo da dedurre dal contributo del Fondo (1) | Importo recuperato nel corso dell'anno (1) | Importo da dedurre dal contributo del Fondo (1) |
| | | | | | |

(1) Da suddividere per Bundesland, circoscrizione d'azione regionale, regione o provincia.

ALLEGATO III B

Verbale per l'anno dei casi di forza maggiore che consentono l'annullamento
o la sospensione degli obblighi dei beneficiari dei premi

(in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1386/70)

Stato membro

| Premi di macellazione concessi agli agricoltori con 2-5 vacche da latte | | Premi di macellazione concessi agli agricoltori con più di 5 vacche da latte | | Premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari | |
|---|--|--|--|--|--|
| Numero dei casi di forza maggiore constatati ⁽¹⁾ | Numero di vacche corrispondenti ⁽¹⁾ | Numero di casi di forza maggiore constatati ⁽¹⁾ | Numero di vacche corrispondenti ⁽¹⁾ | Numero dei casi di forza maggiore constatati ⁽¹⁾ | Numero di vacche corrispondenti ⁽¹⁾ |
| | | | | | |

⁽¹⁾ Suddividere per Bundesland, circoscrizione di azione regionale, regione o provincia.